



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

## **CONVENZIONE**

**PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER  
DOLOMITE “DOSSENI” SU TERRENI COMUNALI E  
FRAZIONALI GRAVATI DA USO CIVICO**

## tra i signori:

- *Maurizio Fugatti*, nato a Bussolengo il 07 aprile 1972, il quale interviene in qualità di **Presidente della Provincia autonoma di Trento**, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta provinciale n. 2064 di data 13 dicembre 2024,
- *Luca Ferrari*, nato a Trento il 08 gennaio 1982, il quale interviene in qualità di **Sindaco del Comune di Roverè della Luna**, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale n. 28 di data 27 dicembre 2024, immediatamente esecutiva;

## PREMESSO CHE

- la concessione mineraria per dolomite denominata “Dossenì” è stata rinnovata con determinazione del Dirigente del Servizio Minerario n. 13 del 14 febbraio 1999 alla Società Magnesio Trento S.p.a. per la durata di 10 anni a decorrere dal 14 aprile 2000; con successiva determinazione, n. 4 del 24 febbraio 2003, la durata della concessione è stata rideterminata in 25 anni con scadenza il 13 aprile 2025;
- a seguito di fusioni per incorporazione e trasferimenti l'intestazione della concessione mineraria è passata, nel 2007, dalla Società Magnesio Trento S.p.a. alla Società Villaga Calce S.p.A., poi nel 2014 alla Società Villa S.r.l., quindi nel 2017 alla Società Vilca S.p.a. e da ultimo, nel 2022, alla Società Fassa S.r.l., attuale concessionario;
- in data 05 aprile 2023, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 14 del 2020, la Società Fassa S.r.l. ha trasmesso la documentazione di fine concessione prevista dal sopracitato comma, ossia la perizia di stima asseverata (prot. n. 0262508 d.d. 05/04/2023), il rapporto di fine concessione comprensivo di tavole tecniche (prot. n. 0262534, n. 0262534 e n. 0262508, tutti di data 05/04/2023) e la manifestazione di interesse al rilascio della concessione in suo favore (prot. n. 0262508 d.d. 05/04/2023);
- in data 24 maggio 2024 a seguito della conferenza di servizi (verbale chiuso e sottoscritto in data 20 giugno 2024, prot. n. 0538317 d.d. 10/07/2024), è stato completato il procedimento istruttorio per valutare gli interessi pubblici coinvolti e individuare l'oggetto e la durata della concessione;
- la nuova concessione “Dossenì” verrà aggiudicata tramite procedura concorrenziale ad evidenza pubblica;
- l'area della nuova concessione “Dossenì”, ridotta rispetto alla precedente, si estende su poco meno di 36 (trentasei) ettari e interessa, in tutto o in parte, le seguenti particelle fondiarie (All. 1):
  - pp. ff. 388, 390/9, 391/1, 392/6, C.C. Roverè della Luna, di proprietà frazionale gravata da uso civico per un totale di 29,52 ettari;

- pp.ff. 475/59, 475/82, 475/84, 391/14, 475/51, 475/52, 475/53, 475/54 e 475/64, C.C. Roverè della Luna, di proprietà comunale, per un totale di 2,17 ettari;
- pp.ff. 390/4, 391/12, 391/16, 391/25, 391/33 391/39, 475/5, 475/67 e p.ed. 487, C.C. Roverè della Luna, di proprietà privata, per un totale di 3,82 ettari;
- pp.ff. 434/1, 993/1, C.C. Roverè della Luna, intavolate come bene pubblico (strade), per un totale di 0,35 ettari;
- il Comune è il soggetto gestore dei beni frazionali di uso civico non essendo costituita l'Asuc, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6;
- una porzione della particella fondiaria 391/1 ospita il Centro raccolta dei materiali del comune di Roverè della Luna;
- non si rendono disponibili le seguenti particelle fondiarie di proprietà comunale: pp.ff. 391/14, 475/51, 475/52, 475/53 e 475/54 e 475/64, già date in affitto per uso agricolo, le pp.ff. 475/59, 475/84 destinate a parcheggio pubblico, e la porzione della p.f. 391/1 occupata dal CRM;
- l'esercizio del diritto di uso civico non risulta compatibile con lo sfruttamento della concessione mineraria (attività concessionata) salvo che per la particella fondiaria 392/6 intavolata come strada,

#### **visti**

- la legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14, *"Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006"*,
- il D.P.P. 3 dicembre 2024, n. 20-26/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 in materia di ricerca e concessioni minerarie"*,
- la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 *"Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico"*,

**si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Art. 1** **Oggetto**

1. La presente convenzione ha ad oggetto:

- la concessione da parte del comune di Roverè della Luna alla Provincia della p.f. 475/82 di proprietà dello stesso, e delle pp.ff. 388, 390/9, 391/1 gravate da diritto di uso civico e gestite dal Comune, per la parte, comprensiva anche delle opere minerarie, ricadente nel perimetro di concessione, ai fini della successiva assegnazione all'aggiudicatario della concessione mineraria "Dossenì". Rimane esclusa la porzione della p.f. 391/1 occupata dal CRM;
- la definizione del corrispettivo previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2020 per la sospensione del vincolo di uso civico;

- la definizione del canone al metro cubo da corrispondere al Comune per il materiale commercializzato come materiale di cava ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento di attuazione della legge provinciale n. 14 del 2020;
- la definizione di ulteriori rapporti tra comune di Roverè della Luna e Provincia come meglio definiti nell'articolo 2.

## **Art. 2**

### ***Accordo fra le parti***

1. Le parti, nel dare atto che le premesse costituiscono parte integrante di questa convenzione e che l'uso civico sui terreni di proprietà frazionale individuati dalle pp. ff. 391/1, 388, 390/9, nel comune catastale di Roverè della Luna, per la parte ricadente nel perimetro di concessione, non risulta esercitabile e compatibile con lo sfruttamento del giacimento, riconoscono l'interesse comune che l'attività economica finalizzata allo sfruttamento della risorsa minerale sia svolta nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della normativa sugli usi civici e di quella mineraria.
2. Il **Comune** si impegna a:
  - a) sospendere, ai sensi dell'articolo 15, della legge provinciale n. 6 del 2005, l'uso civico sulla porzione delle pp. ff. 391/1, 388, 390/9 ricadente nel perimetro di concessione, per un totale di 29,52 ettari esclusa la superficie occupata dal CRM, come da allegato (All. n. 2), per la durata di 20 anni, a favore della Provincia Autonoma di Trento, attribuendole altresì in concessione alla stessa, con le opere minerarie ivi presenti. Resta inteso che, con la sottoscrizione da parte del Comune della presente convenzione, lo stesso dichiara che è stata già acquisita la deliberazione di sospensione ai sensi della legge provinciale, fermo restando che per l'esecuzione degli atti deliberativi è necessaria l'autorizzazione del Servizio provinciale competente;
  - b) concedere in uso alla Provincia la particella fondiaria 475/82, avente una superficie di metri quadrati 5.839 (cinquemilaottocentotrentanove), interamente ricompresa nell'area di concessione;
  - c) dichiarare, previa diffida, la decadenza della sospensione del diritto di uso civico in caso di mancato pagamento, da parte del concessionario, del corrispettivo di cui all'articolo 3 di questa convenzione.
3. La **Provincia**, a seguito della procedura ad evidenza pubblica prevista dalla legge provinciale n. 14 del 2020, si impegna a:
  - a) concedere in uso le particelle sopra indicate, per la parte, comprensiva anche delle opere minerarie, ricadente nel perimetro di concessione, al titolare della nuova concessione "Dossenì", con l'obbligo per quest'ultimo di eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di effettuare i lavori di sistemazione ambientale, secondo la destinazione prevista dal PRG comunale, compresa la rimozione delle strutture e impianti;
  - b) versare al Comune, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2020, parte della quota variabile del canone nella misura definita, a norma di legge, nell'ambito del protocollo di finanza locale.

4. Le parti condividono le modalità di determinazione e la quantificazione degli importi stabiliti con questa convenzione.
5. Al termine della concessione in uso non potrà essere preteso alcun indennizzo per eventuali migliorie apportate dal concessionario al patrimonio comunale.

### **Art. 3**

#### ***Corrispettivo annuo per la sospensione del vincolo di uso civico e per la concessione in uso della particella comunale***

1. Con perizia di stima datata novembre 2024, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Rovereto in data 27 novembre 2024, R.G. n. 1657/24, redatta da professionista abilitato su incarico del Comune, quale ente proprietario e gestore delle particelle indicate all'articolo 2, è stato stabilito il corrispettivo previsto dall'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2020, dovuto per il mancato esercizio dell'uso civico sulle particelle fondiarie 391/1, 388 e 390/9, e il corrispettivo per la concessione in uso della p.f. 475/82, per le parti rientranti nel perimetro di concessione, come indicato nella cartografia allegata (All. n. 2).
2. Il corrispettivo, come determinato nella perizia di cui al punto 1 del presente articolo, è quindi così articolato:
  - euro 29.003,51 per la sospensione del diritto di uso civico sulle pp.ffa. 391/1, 388, 390/9;
  - euro 729,95 per la concessione in uso della p.f. 475/82.
3. Il valore del corrispettivo, come stabilito al precedente punto 2, è ulteriormente maggiorato di euro 7.000,00 annui in ragione dell'utilizzo economico della risorsa.
4. Il corrispettivo annuo complessivamente dovuto, arrotondato al migliaio, è quindi pari a euro 37.000,00.
5. Gli importi previsti da questo articolo vengono corrisposti annualmente, entro il 31 gennaio, dal concessionario al Comune per tutta la durata della concessione mineraria "Dossenì".

### **Art. 4**

#### ***Canone per il materiale associato***

1. Per il materiale associato commercializzato come materiale di cava è stabilito un canone al metro cubo pari a euro 1,95, rivalutato annualmente su base ISTAT.
2. Il canone previsto da questo articolo andrà corrisposto annualmente al Comune da parte del concessionario.
3. Entro il 31 gennaio il concessionario dovrà comunicare al Servizio Industria, ricerca e minerario, e al Comune il volume del materiale commercializzato nell'anno precedente come materiale di cava.
4. Il valore del canone per il materiale associato sarà indicato nell'avviso pubblico della procedura di assegnazione e riportato nel disciplinare di concessione unitamente alle modalità di calcolo.

**Art. 5**  
***Durata della convenzione***

1. La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza della nuova concessione mineraria "Dosseni" rilasciata ai sensi della legge provinciale n. 14 del 2020. La sospensione dell'uso civico sulle particelle fondiarie 391/1, 388, 390/9 unitamente alla loro concessione in uso assieme alla particella fondiaria 475/82, dovrà essere deliberata dal Comune entro 1 mese dall'approvazione del presente schema di convenzione, per la **durata di 20 anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione.

**Art. 6**  
***Aspetti fiscali***

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, in base all'art. 16 della Tabella, allegato B), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali. .
2. Le Parti prendono atto che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m. (trattandosi di scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).
3. Rimane fermo che sui canoni di concessione e sul corrispettivo (art. 3) da versare al Comune le imposte relative saranno assolte dal concessionario.

**Art. 7**  
***Foro competente***

Per eventuali controversie inerenti all'interpretazione e alla esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Trento.

Letto confermato e sottoscritto.


*Il Presidente della Provincia **Maurizio Fugatti***

*il Sindaco del Comune di Roverè della Luna **Luca Ferrari***



Legenda


- Perimetro area di concessione
- Bene pubblico (strada)
- Area pubblica
- Aree private
- Area soggetta a uso civico





## Legenda

- Perimetro area di concessione
- Aree non oggetto della convenzione
- Area comunale concessa in uso
- Area interessata dalla sospensione del vincolo di uso civico







PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio Industria, Ricerca e Minerario**  
**Ufficio Giuridico amministrativo in materia mineraria**  
Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento  
**T** +39 0461 495684  
**F** +39 0461 495623  
**pec** serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it  
**@** serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it  
**web** www.minerario.provincia.tn.it

Spett.le

Comune di Roverè della Luna  
*tramite interoperabilità PITRE*

S181/2025/12.5.1-2023-5

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Convenzione per il regolamento dei rapporti tra Provincia di Trento e Comune, ai fini del rilascio della concessione "Dossenì", nel comune di Roverè della Luna (TN).  
*Precisazione.*

In riferimento alla Convenzione in oggetto sottoscritta digitalmente tra le parti a gennaio 2025 e acquisita al nostro protocollo n. 032951 di data 16 gennaio 2025, si rappresenta che all'articolo 2, comma 2, lettera a), è stata indicata per mero errore materiale una superficie di 29,52 ettari invece che di 29,39 ettari.

Posto che si tratta di un errore materiale che non ha inciso sullo specifico adempimento dell'Amministrazione comunale (rif. D.G.C. n. 164 d.d. 17/12/2024 e D.C.C. n. 28 d.d. 27/12/2024), si prega di conservare copia della presente unitamente alla Convenzione stessa.

Cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE**  
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**FZ**  
Fabiana Zandonai  
**T** +39 0461 495596  
**@** fabiana.zandonai@provincia.tn.it



COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

**Provincia di Trento**  
38030 ROVERÈ DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4  
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095  
www.comune.roveredellaluna.tn.it  
E-mail: segreteria@comune.roveredellaluna.tn.it  
**PEC:** [protocollo.comune.roveredi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.roveredi@legalmail.it)  
Codice Fiscale 00309060226

Roverè della Luna,  
Prot. 1673

14 MAR 2025

Spettabile  
**SERVIZIO INDUSTRIA, RICERCA E MINERARIO  
DELLA P.A.T.**  
Via Guardini Romano, 75  
38121 TRENTO  
(TN)

**Pec - Segreteria:**  
[serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it)

**alla c.a. dott.ssa Fabiana Zandonai**

**OGGETTO: Canoni concessione mineraria per dolomite "Dosseni".**

In merito ai corrispettivi spettanti al Comune di Roverè della Luna relativi alla sospensione del diritto di uso civico sulle pp. ff. 391/1, 388, 390/9, alla concessione in uso della p.f. 475/82 e all'utilizzo economico della risorsa, si precisa che gli stessi dovranno essere adeguati annualmente all' **ISTAT**.

Cordiali Saluti.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
- dott.ssa Paola Gallina -